



**Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana**

MASSIME DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Estremi del Provvedimento	Sentenza n.16 del 15/01/2020 – 13/02/2020 Udienza pubblica del 14/01/2020
Massima n. 1:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Rimborso alle ASP degli oneri di certificazione di idoneità antincendio – Ius superveniens – Estinzione del processo. Testo E' dichiarato estinto – per rinuncia della parte ricorrente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.23 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, promosse in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett e), della Costituzione. Tale disposizione, riguardante il rimborso alle aziende sanitarie provinciali degli oneri inerenti alle prestazioni sanitarie erogate ai fini del conseguimento della certificazione di idoneità alla mansione antincendio di volontario della protezione civile, successivamente al deposito del ricorso, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, con decorrenza 17 agosto 2018. Ritenendo tale abrogazione idonea a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso per questa parte. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale. Da ciò l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi la Corte Costituzionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio: Art.23 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. Parametri costituzionali: Art. 117, secondo comma, lett. e); Altri parametri e norme interposte: Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 12/1/2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502); Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale (7 ottobre 2008).



Massima n. 2:	Titolo Sanità pubblica – Giudizio di legittimità costituzionale in via principale – Norme della Regione Siciliana – Integrazione del budget a strutture private accreditate – Ius superveniens – Estinzione del processo. Testo E' dichiarato estinto – per rinuncia della parte ricorrente - il processo relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art.82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8, promosse in riferimento all'art. 117, terzo comma, della Costituzione. Tale disposizione, riguardante l'integrazione del budget da assegnare ad alcune strutture private accreditate che, sulla base di sentenze passate in giudicato, risultino essere state vittime di richieste estorsive, successivamente al deposito del ricorso, è stata abrogata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale 9 agosto 2018, n. 16, con decorrenza 17 agosto 2018. Ritenendo tale abrogazione idonea a superare i vizi di legittimità costituzionale denunciati, il Presidente del Consiglio dei ministri ha rinunciato al ricorso per questa parte. La Regione ha dichiarato di accettare tale rinuncia parziale. Da ciò l'estinzione del processo, ai sensi dell'art. 23 delle norme integrative per i giudizi dinanzi la Corte Costituzionale.
NOTE:	Atti oggetto del giudizio : Art.82 della legge della Regione Siciliana 8 maggio 2018, n. 8. Parametri costituzionali: Art. 117, terzo comma, della Costituzione. Altri parametri e norme interposte: D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502; Art. 23 delle Norme integrative per i giudizi innanzi la Corte Costituzionale (7 ottobre 2008).

Redattore: D.ssa Maria Laura Nantista
Visto: Avv. Marina Valli



Avvocato Resp: Marina Valli
tel 091.7074874 – e.mail: marina.valli@regione.sicilia.it
via Caltanissetta 2/e - 90141 Palermo
U.R.P. tel 091.7074950 - fax 091.7074827 - e.mail urp@regione.sicilia.it